

## ALLEGATO 2 – INDENNIZZI

Fatto salvo quanto eventualmente diversamente concordato nei contratti con i clienti, il mittente o, previa espressa rinuncia scritta di quest'ultimo, il destinatario, potrà richiedere i seguenti indennizzi:

<b>Spedizioni nazionali</b>	<p><b>Indennizzo per smarrimento:</b> si considera smarrita la spedizione che non è recapitata al destinatario entro trenta giorni dalla data prevista per la sua consegna, salvo diversi aggiornamenti/comunicazioni avvenuti durante tale lasso di tempo (es. restituzione al mittente). Confermato lo smarrimento, è previsto un indennizzo pari al costo della spedizione.</p> <p><b>Indennizzo per danneggiamento:</b> nel caso di danneggiamento, contestabile al momento della consegna, è previsto un indennizzo pari al costo della spedizione. Per danneggiamento si intende il caso in cui l'involucro risulti visibilmente deteriorato oppure manomesso e i beni presenti all'interno siano evidentemente danneggiati in tutto o in parte. Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L'accettazione delle stesse da parte del vettore non comporta accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rottura.</p> <p><b>Indennizzo per ritardo nel recapito:</b> nel caso di ritardo nel recapito rispetto al termine massimo previsto dal contratto o al termine massimo previsto dagli indicatori di qualità, è previsto un indennizzo pari alla metà del costo della spedizione. In caso di ritardo superiore a cinque giorni, è previsto un indennizzo aggiuntivo pari ad Euro 0,50 al giorno. Resta inteso che l'indennizzo complessivo non potrà superare il costo della spedizione, con il limite massimo di Euro 30.</p> <p>In ogni caso, non sussisterà alcun ritardo qualora la consegna non avvenga per atti o eventi al di fuori del controllo del vettore, ivi inclusi la comunicazione incompleta o errata dei dati relativi alla consegna; l'irreperibilità del destinatario; mancato pagamento del contrassegno o il rifiuto dello stesso di ricevere la consegna.</p>
-----------------------------	---

<p><b>Spedizioni internazionali</b></p>	<p><b>Indennizzo per smarrimento:</b> si considera smarrita la spedizione che non è recapitata al destinatario entro trenta giorni dalla data prevista per la sua consegna, salvo diversi aggiornamenti/comunicazioni avvenuti durante tale lasso di tempo.</p> <p>Confermato lo smarrimento, è previsto un indennizzo pari al costo della spedizione.</p> <p><b>Indennizzo per danneggiamento:</b> nel caso di danneggiamento, contestabile al momento della consegna, è previsto un indennizzo pari al costo della spedizione.</p> <p>Per danneggiamento si intende il caso in cui l'involucro risulti visibilmente deteriorato oppure manomesso e il bene o la documentazione presenti all'interno siano evidentemente danneggiati in tutto o in parte.</p> <p>Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L'accettazione delle stesse da parte del vettore non comporta accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rottura.</p> <p><b>Indennizzo per ritardo nel recapito:</b> nel caso di ritardo nel recapito rispetto al termine massimo previsto dal contratto o al termine massimo previsto dagli indicatori di qualità, è previsto un indennizzo pari alla metà del costo della spedizione. In caso di ritardo superiore a cinque giorni, è previsto un indennizzo aggiuntivo pari ad Euro 0,50 al giorno. Resta inteso che l'indennizzo complessivo non potrà superare il costo della spedizione, con il limite massimo di Euro 30.</p> <p>In ogni caso, non sussisterà alcun ritardo qualora la consegna non avvenga per atti o eventi al di fuori del controllo del vettore, ivi inclusi la comunicazione incompleta o errata dei dati relativi alla consegna; l'irreperibilità del destinatario; mancato pagamento del contrassegno o il rifiuto dello stesso di ricevere la consegna.</p>
<p><b>Indennizzi per mancata risposta al reclamo o all'istanza di conciliazione</b></p>	<p>In caso di mancata risposta al reclamo o all'istanza di conciliazione nei termini previsti dalla Carta dei Servizi, dalle condizioni di contratto o di servizio oppure dalle delibere dell'Autorità, è previsto un indennizzo pari ad 1 Euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di Euro 50.</p>

Sono escluse da ogni indennizzo le merci non trasportabili riportate nelle Condizioni Generali di Trasporto. Gli indennizzi sono altresì esclusi nei casi di caso fortuito e forza maggiore.